STATUTO DELLA SOCIETÀ DEI PALCHISTI DEL R. TEATRO NUOVO DI FIRENZE

Società dei palchisti del R. teatro nuovo







STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DEI PALCHISTI

DEL R. TEATRO ~~NUOVO~~ DI FIRENZE

discusso e approvato nell'adunanza del 20 Giugno 1868



TITOLO I.

Della Società.

1. La Società dei Palchisti del R. Teatro Nuovo di Firenze ha per iscopo di promuovere insieme coll' Accademia degli Intrepidi proprietaria del Teatro il maggior lustro, e decoro del medesimo sia col procurarne la frequente apertura con buoni spettacoli; sia coll'indicarvi utili abbellimenti in modo da rispondere alle esigenze dei tempi.

2. La Società è costituita da tutti coloro che essendo proprietarj di uno o più palchi nel Teatro deliberarono di costituirsi in Società nell'Adunanza del 14 Settembre 1867 e fecero posteriormente adesione a quella deliberazione.

3. Possono appartenere a questa Società tutti gli altri Proprietarj di palchi del R. Teatro Nuovo che facciano adesione al presente statuto.

4. La Società ha sede nel locale del Teatro.

5. Essa non si scioglie per la morte naturale o civile di alcuno dei suoi socj o per la alienazione a titolo gratuito od oneroso che egli faccia del suo palco; ma i successori del defunto, o gli alienatarj subentrano necessariamente nei diritti ed oneri del loro autore.

Titolo II.

Dei Socj, loro doveri e diritti.

6. Tutti i socj sono obbligati a pagare in ogni tempo tutte quelle tasse che la Società impone per supplire alle spese di apertura e di abbellimento del Teatro tanto ordinarie, che straordinarie.

In ogni caso però di fronte ai terzi nessuno dei socj potrà esser tenuto oltre lo ammontare delle tasse imposte dalla Società.

7. Queste tasse saranno sempre repartite fra i varj socj in rapporto al Palco o Palchi di cui sien proprietarj a seconda della scala di contributo che appresso.

Considerando la tassa da pagarsi dai possessori di palchi al secondo ordine come uno, la proporzione pei possessori dei palchi agli altri ordini sarà

Primo ordine	$^{5}/_{6}$
Terzo ordine.	$^{2}/_{3}$
Quarto ordine	$^{1}/_{2}$
Quinto ordine	$^{1}/_{5}$

8. Ogni socio può affrancarsi dal pagamento delle tasse imposte esclusivamente per aprire il teatro in qualsiasi stagione quando almeno otto giorni prima del cominciamento di essa, rilasci alla Società l' usufrutto del suo palco o palchi consegnandone la chiave o chiavi per la intera stagione per la quale la tassa fosse stata imposta.

9. La Società sarà in diritto di usufruire e prendere possesso senza bisogno di alcun avviso, nè di alcuna preventiva formalità, del palco o palchi di quel socio o socj che per causa di tasse non pagate nè affrancate sian divenuti debitori delle appresso somme.

I Palchisti del	2.°	Ordine di	L.	200
»	1.°	»	»	150
»	3.°	»	»	125
»	4.°	»	»	100
»	5.°	»	»	40

10. La Società riterrà l' usufrutto di questo palco o palchi finchè non si sia soddisfatta di tutte le tasse arretrate, di quelle che andassero a scadere mano a mano, e non siasi rimborsata anche delle spese di ogni genere commesse per tal causa.

Il tutto senza pregiudizio dell' azione personale che possa spettarle per esigere in altra guisa il pagamento dai suoi crediti verso i socj morosi.

11. Il socio che sia per tal causa privato dell usufrutto del suo palco perde tutti i diritti di socio, finchè non abbia dimesso il suo debito verso la Società.

12. Ogni socio deve indicare il suo domicilio in Firenze,

o eleggerlo presso persona di sua fiducia, ed a questo domicilio saranno diretti tutti gli inviti e notificazioni occorrenti dovendo quello riguardarsi sempre come il domicilio legale ed effettivo del medesimo.

13. È permesso al socio di variare il suo domicilio indicato o eletto, ma in questo caso la variazione non sarà produttiva di effetto per la Società se non sarà notificata per iscritto alla Segreteria della Società stessa riportandone riscontro.

14. I socj godono gli appresso diritti;

Il passo gratuito nel Teatro in occasione di tutti gli spettacoli, feste o rappresentazioni che vi vengano date.

Il diritto di prendere parte e rendere voto in tutte le adunanze generali della Società nei modi stabiliti dal presente Statuto.

Il diritto di essere, col concorso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, eletti agli uffici sociali.

15. Il socio possessore di più palchi potrà per ognuno di essi, oltre a quello occorrente per avere il passo personale gratuito, far godere questo passo a persona o persone di sua famiglia, purchè ne dia avviso alla Segreteria.

16. I minori, gli interdetti, e le donne, non possono esercitare i diritti di socio se non per mezzo di rappresentante, che pei minori, e gli interdetti è il loro respettivo tutore, e per le donne, colui che venga dalle medesime investito di una speciale procura per rappresentarle a tutti gli effetti nella Società

17. Gli inabilitati possono esercitare personalmente i diritti di socio purchè esibiscano e rilascino alla Società, anche per semplice biglietto l' autorizzazione espressa in forma

legale del loro Curatore per tutti gli atti nei quali il consenso di questo fosse necessario.

18. Coloro che abbiano stabile o legale domicilio e residenza fuori del Comune di Firenze potranno esercitare tutti i diritti di socio per mezzo di persona di loro fiducia munita di una regolare procura.

19. Qualora un palco fosse soggetto alla servitù di usufrutto, l'usufruttuario finchè conserva questo diritto ha tutti i diritti e doveri di socio.

20. Qualora un palco fosse comproprietà di più individui i diritti di socio non potranno essere esercitati che da uno di essi con procura degli altri.

21. La nomina del Procuratore deve farsi con un' atto che abbia efficacia di tenere obbligato verso la Società il mandante per il fatto o non fatto del suo Procuratore.

22. I Rappresentanti dei minori, degli interdetti, e degli assenti, e delle donne godono di tutti i diritti di socio, e possono essere eletti agli ufficj della Società finchè conservano quella rappresentanza, salvo quanto alle donne e ai minori che abbiano oltrepassati i 16 anni il diritto di godere personalmente del passo.

Titolo III.

Degli Ufficj della Società.

23. La Società ha un Presidente, un Vice Presidente, due Assessori ed un Segretario i quali costituiscono la Direzione della Società.

24. La Società ha pure cinque Commissari e tre supplenti facenti parte della Commissione mista, e due Sindaci.

25. Negli interessi comuni alla Società dei Pelchisti e all'Accademia degli Intrepidi funzionano come Provveditore e come Cassiere i detti funzionari dell'Accademia.

26. Tutti questi uffici sono gratuiti.

Titolo IV.

Della Direzione.

27. La Società convocata in Adunanza generale elegge per mezzo di schede segrete i componenti la Direzione.

28. Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario restano in carica un anno, ma possono essere riconfermati

29. Gli Assessori restano in carica due anni e si rinnovano uno per anno con facoltà di conferma.

Per il primo anno la sorte decide di colui che deve uscire di carica.

30. La Direzione ha la legittima rappresentanza della Società e tutti i poteri che lo Statuto non conferisce al Corpo sociale, o alla Commissione Mista.

31. La Direzione si aduna dietro invito del Presidente o di chi ne fa le veci trasmesso dal Segretario.

Le sue adunanze son valide quando vi intervengano tre membri e delibera alla maggioranza degli intervenuti.

32 Il Presidente rappresenta agli effetti legali la Società,

ne convoca le Adunanze, presiede queste e quelle della Direzione; provoca le opportune deliberazioni e votazioni; mantiene il buono ordine nelle discussioni; convalida col suo visto tutti gli atti della Società.

33. Il vice Presidente, e in sua mancanza l'Assessore più anziano in grado, sostituisce il Presidente e ne fa le veci tutte le volte che esso è impedito.

34. Esso funziona ancora come Provveditore e come Cassiere negli affari di speciale spettanza della Società e indipendenti dagli interessi comuni coll'Accademia.

35. Il Segretario compila i processi verbali delle adunanze della Direzione e della Società; mantiene la corrispondenza, custodisce tutte le carte e tutti gli atti della Direzione e della Società.

Titolo V.

Dei cinque Commissari facenti parte della Commissione Mista.

36. I Cinque Commissari e i due supplenti facenti parte della Commissione mista sono eletti dalla Società in adunanza generale a schede segrete.

37. I Commissari restano in ufficio due anni rinnovandosi rispettivamemente due o tre per anno ma possono essere riconfermati.

Per il primo anno la sorte designa i due che escono di ufficio.

i Supplenti verranno rinnovati uno per anno

38. I cinque Commissari così eletti dai Palchisti e gli altri cinque nominati dall'Accademia degli Intrepidi costituiscono la Commissione mista.

39. La Commissione Mista ha l'Amministrazione degli interessi comuni fra l'Accademia degli Intrepidi e la Società dei Palchisti e quindi ha l'Amministrazione degli interessi relativi alla gestione Teatrale quanto agli spettacoli, non che di tutti gli altri che sien posti in comune per mutuo consenso degli Accademici e dei Palchisti; essa può proporre tutti quei miglioramenti da farsi al Teatro e che crederà convenienti, ed ove le sue proposte siano approvate dall'Accademia e dalla Società avrà pure la gestione degli affari relativi.

40. La Commissione mista presenta ogni anno in tempo utile all'approvazione dell'Accademia e della Società il Bilancio preventivo ordinario, quale approvato da ambo i corpi deliberanti diverrà eseguibile dalla Commissione senza altra autorizzazione.

41. Parimente alla fine di ogni anno renderà conto della sua gestione tanto all'Accademia degli Intrepidi che alla Società dei Fondisti e se ne procurerà la duplice approvazione.

42. Ella potrà nel corso dell'anno far proposte di altre spese non previste per spettacoli teatrali.

43. Le sue proposte saranno prima presentate all'Accademia e quindi alla Società dei Palchisti.

44. Essa nominerà nel suo seno il Presidente, il Segretario e la Commissione delli Spettacoli la quale parte o tutta potrà essere scelta anche fuori del suo seno purchè

sia mantenuta nella scelta la parità di numero fra gli Accademici e i Palchisti.

45. Essa potrà pure formare commissioni straordinarie aggregandosi altri Accademici e Palchisti purchè sia mantenuta la detta eguaglianza.

46. Essa compilerà il suo regolamento che dovrà essere approvato dall' Accademia e dalla Società dei Palchisti.

TITOLO VI.

Dei Sindaci.

47. I Sindaci sono eletti annualmente dalla Società in Adunanza generale a schede segrete.

48. Essi rivedono il rendimento di conto annuo della Commissione Mista, e quando vi sia luogo, quello della Direzione della Società e ne riferiscono per iscritto alla Società

TITOLO VII.

Delle Adunanze Generali.

49. Ogni anno il Presidente convoca i Socj in Adunanza generale per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per la elezione delle Cariche della Società e per trattare quindi gli altri affari sui quali alla Direzione o alla Commissione Mista o ai singoli socj piacesse provocare una deliberazione della Società.

50. Possono aver luogo anche adunanze straordinarie, convocate dal Presidente o spontaneamente, o sulla richiesta della Direzione, della Commissione Mista, o di dieci socj almeno.

51. Le Adunanze, meno casi eccezionali, si tengono nel locale del Teatro.

52. La convocazione dei socj in Adunanza si fa per mezzo di biglietti indicanti il giorno e l'ora dell'Adunanza e l'ordine del giorno degli affari da trattarsi.

53. Questi biglietti almeno otto giorni avanti quello destinato per l'adunanza se si tratterrà di adunanza ordinaria, e tre giorni quando si tratti di adunanza straordinaria, son trasmessi a cura del Segretario e recapitati dal Custode della Società al domicilio indicato o eletto da ciascun socio come all'articolo 12. Il rapporto del custode dell'eseguito recapito, fa piena fede dell'avvenuta consegna del biglietto e del giorno in cui essa è avvenuta e ciò non solo per l'avviso di convocazione dell'Adunanze, ma anche per qualunque lettera, biglietto o altro avviso che la Società dovesse far recapitare ai suoi socj.

54. Le adunanze generali son valide quando vi intervengano almeno due quinti dei socj e vi sien rappresentati almeno la metà dei voti dell'intera Società.

55. I socj assenti temporaneamente o legittimamente impediti avranno diritto di delegare la loro rappresentanza ad altro socio per mezzo di lettera diretta al Presidente della Società.

56. Ad ogni socio spetta nella generale adunanza un voto ger ogni palco che possiede o rappresenta, ma qualun-

que sia il numero dei palchi e delle procure che abbia, il massimo dei voti per ogni socio si limiterà a tre.

57. Qualunque Adunanza generale alla quale non concorra il necessario numero di socj e di voti non può prendere nessuna deliberazione e sarà dal Presidente aggiornata ad intervallo non minore di giorni otto, a meno che non si trattasse di casi di forza maggiore.

58. I nuovi inviti saranno trasmessi solo a quei socj che non siano intervenuti nè personalmente nè per via di procura, e porteranno oltre le solite indicazioni la dichiarazione che la prima adunanza non ha avuto luogo per mancanza di legale costituzione.

59. Questa seconda adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei socj intervenuti e dei suoi rappresentanti e le procure fatte per la prima, saranno valide anche per questa adunanza.

60. Nell'Adunanza generale non si potranno trattare se non gli affari che sono posti all'ordine del giorno, perciò i socj che volessero richiamare la Società a deliberazioni su qualche loro proposta dovranno rimettere detta proposta in scritto al Presidente almeno 15 giorni avanti l'Adunanza generale.

61. Nei casi non eccettuati le proposte sono approvate colla maggiorità relativa dei voti, la parità dei quali equivale a rigetto e una proposizione rigettata non può essere per un'anno posta di nuovo in discussione meno il caso che il rigetto sia avvenuto per parità di voti.

62. Le votazioni si fanno per alzata e seduta a meno che il Presidente non creda di preferire quella per palle

bianche e nere, o tre soci non la dimandino, o che non si tratti di persone

63. Gli ufficiali della Società non saranno validamente eletti se non avranno riportato la maggiorità assoluta dei voti. Per quelli che non ottenessero detto numero di voti nella prima votazione si procederà ad una nuova, nella quale saranno posti in ballottaggio con coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. il doppio degli individui occorrenti per la elezione.

64. L'Adunanza generale non si avrà per legalmente costituita se non coll'intervento della metà dei socj rappresentanti direttamente o per procura tre quarti dei voti di tutta la Società quando si tratti

di modificare o cambiare il presente Statuto o

di sciogliere la Società.

65. L'anno Sociale comincia col 25 Dicembre di ogni anno.

Firenze, li 1.° Settembre 1868.

V.° Il Presidente
Avv **ENRICO MAGHERINI**

Il Segretario
Avv. C A. BOSI

(Stabilimento Chiari)

+7979



